

Doppio vincolo paesaggistico: una circolare del Masaf ribadisce che il taglio di selvicoltura non può essere assoggettato all'autorizzazione paesaggistica, al pari del taglio del prato o della trinciatura del mais.

Art.5-bis Legge n. 136 del 9/10/2023: *“Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.*

Art.8, comma 3 Legge n.206 del 27/12/2023: *“Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”.*

A fine 2023 ha fatto molto discutere l'intervento di un personaggio molto noto e seguito - il comico Giovanni Storti del famoso trio milanese- che in un video ha denunciato la possibilità di *“tagliare liberamente e senza autorizzazione alberi in boschi, giardini, parchi e addirittura alberi monumentali”.*

Il comico non è stato ovviamente il solo a farneticare su una normativa di cui ben poco conosceva: diversi gruppi ambientalisti come molti funzionari delle soprintendenze hanno espresso timori per i possibili scempi ambientali e alcuni giornali hanno rilanciato questa notizia parlando, proprio come Storti, di *parchi pubblici, giardini e alberi monumentali rasi al suolo.*

Niente di tutto questo: e infatti il 16 gennaio 2024, una circolare esplicativa del Masaf a firma Stefani chiariva molto bene l'ambito di applicazione della modifica normativa che era e restava solo il bosco senza estensione nei giardini pubblici o privati, nei parchi urbani o sulle alberate stradali.

La circolare chiariva che la modifica normativa proposta con l'emendamento De Carlo riguardava solo ed esclusivamente le attività di **taglio culturale** ovvero **i tagli di coltivazione del bosco.**

Conviene ricordarlo ai distratti: chi coltiva il bosco non lo fa per poesia o per passatempo ma lo fa per lavoro e senza un reddito ricavabile dal legname raccolto dovrebbe per forza ridursi a cercare un sussidio.

Ricordiamolo anche a chi magari conosce la chirurgia ma non sa cosa sia la selvicoltura: *per “tagli culturali” si intendono le normali pratiche di selvicoltura eseguite in conformità alle norme regionali costruite su misura, Regione per Regione, nel rispetto delle norme nazionali. La selvicoltura non è disboscamento ma è coltivazione del bosco.*

La circolare Stefani spiega anche come l'emendamento di De Carlo sia stato *“assorbito”* dalla legislazione italiana. Questo è avvenuto attraverso due diverse leggi.

- 1) La prima è la Legge n. 136 del 9 ottobre 2023 **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.**

Il decreto in questione, all'articolo 5-bis, spiega esplicitamente la modifica apportata al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*: l'autorizzazione paesaggistica, in caso di *“taglio culturale”*, riforestazione e attività antincendio, non andrà richiesta nemmeno nelle aree a *“doppio vincolo”*, ovvero quelle perimetrare da specifici decreti e norme dall'Articolo 136 del Codice, com'era già previsto da sempre per le aree vincolate in quanto boschive (Articolo 142 del Codice).

Così è sempre stato, nonostante il tentativo di qualche sovrintendenza di equiparare il taglio di selvicoltura (taglio di cura) al disboscamento (taglio di trasformazione)!

La Circolare del Masaf chiarisce molto bene la questione: *“La deroga è valida per tutti i boschi, fatte salve specifiche previsioni in materia previste dai Piani paesaggistici e nel rispetto delle vigenti normative, in particolar modo dalle leggi e regolamenti forestali regionali”.*

Di conseguenza, per operare in aree a *“doppio vincolo”* bisognerà ovviamente rispettare le norme forestali e ambientali, procedendo alla presentazione della denuncia di taglio oppure, se previsto, del progetto di taglio.

Va da sé che si dovrà continuare a rispettare eventuali prescrizioni dei Piani paesaggistici regionali, qualora disposte, ma mai si dovrà richiedere l'autorizzazione paesaggistica per un taglio di selvicoltura.

Per un semplice motivo: il taglio di selvicoltura è pratica agricola di coltivazione che non va a danneggiare il bosco e non va nemmeno a trasformare il paesaggio.

Se raccolgo il mais o se taglio il prato non richiedo l'autorizzazione paesaggistica e lo stesso vale se taglio il bosco nel turno permesso dalle norme forestali regionali.

- 2) La seconda è la Legge n. 206 chiamata **“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”**.

Con questa norma, all'Articolo 8, sono state abrogate le disposizioni dell'Articolo 36, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021).

In pratica, è decaduta la paventata necessità di avere linee guida nazionali per meglio definire gli interventi previsti nelle aree boschive a doppio vincolo.

Tradotto: **che il bosco ricada in vincolo ope legis ex art 142 del codice o ricada anche in vincolo 136 da bellezze di insieme, il bosco resta bosco e va comunque trattato da bosco.**

La circolare ricorda comunque che *resta impregiudicata la possibilità, per i Piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura (leggi le Sovrintendenze - n.d.r.), di concordare specifici interventi da eseguirsi nei boschi tutelati dall'Articolo 136 del Codice, come previsto dall'Articolo 7 comma 12 del TUFF”*.

In pratica, in fase di redazione dei Piani paesaggistici sarà possibile stipulare accordi su particolari boschi di pregio paesaggistico, per definire meglio quali interventi selvicolturali “alleggerire” magari (ad esempio per mantenere integre le caratteristiche che rendono quei boschi peculiari dal punto di vista storico, culturale o estetico).

Torniamo nel mondo reale: stiamo parlando forse di 10 casi nazionali in 100mila boschi ricadenti nel vincolo disposto dall'art. 136 del codice.

La circolare del Masaf chiude rammentando l'importante sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 14 del 22/01/1996 che conserva in sé le motivazioni che hanno portato, 27 anni dopo, a certificare come il taglio di un bosco secondo le norme forestali sia esonerato da procedura paesaggistica in quanto pratica di coltivazione che conserva il bosco.

Ricordiamo 2 passaggi chiave della sentenza (Corte Costituzionale n. 14 del 22/01/1996)

1 - *"L'interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da foreste e da boschi rimangano tali. L'interesse forestale tende, proteggendo l'ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua vita e la sua consistenza, mediante l'adozione di tecniche appropriate, elaborate dalle scienze forestali e non di rado recepite in atti normativi. Per raggiungere questo scopo sono opportuni, e talvolta necessari, interventi di silvicoltura e di appropriato taglio che, con la utilizzazione, permettono anche di perseguire la finalità di protezione del bosco, considerato nel suo insieme permanente e non nei singoli alberi che concorrono a comporlo".*

2 - *"La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione forestale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste".*

In conclusione

Alla luce della circolare del Masaf viene definitivamente chiarito che i due vincoli paesaggistici presenti sui boschi italiani non sono stati aboliti; è stata soltanto estesa la deroga, già prevista per la maggior parte del patrimonio forestale italiano, per realizzare i normali interventi selvicolturali nei boschi tutelati da specifico decreto (Articolo 136) senza autorizzazione paesaggistica (ma rispettando tutte le altre norme forestali e ambientali), come del resto già previsto in una sentenza della Corte Costituzionale del 1996.

Ricordiamolo:

- La richiesta di autorizzazione paesaggistica per tagliare alberi in parchi pubblici e giardini vincolati è ancora necessaria dove stabilito dal dpr 31/2017;
- La richiesta di autorizzazione paesaggistica per tagliare alberi monumentali posti in aree vincolate è ancora necessaria (gli alberi monumentali sono inoltre tutelati da una specifica Legge 10/2013).